

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Non accetto l'emendamento dell'onorevole Viale per le ragioni dette dal relatore e perchè il Consiglio superiore forense non si riunisce in permanenza, ma qualche volta, e talora la necessità di sciogliere il Consiglio dell'ordine può manifestarsi d'urgenza. Il Consiglio di Stato è un organo permanente e in pochi giorni può dare il suo parere.

VIALE. Non volevo escludere il Consiglio di Stato, ma intendevo che si sentisse il Consiglio superiore forense almeno nei casi di scioglimento per ragioni tecniche.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. I Consigli non si possono sciogliere che per ragioni di violazione di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Viale insiste?

VIALE. Non insisto.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo testè letto.

(È approvato).

#### Art. 42.

« Le Assemblee generali dei Collegi sono ordinarie e straordinarie.

« Esse sono presiedute dal presidente del Consiglio dell'ordine, o dal vice presidente, o dal consigliere più anziano o dal membro del Collegio più anziano tra i presenti.

« L'Assemblea ordinaria ha luogo nel primo mese dell'anno all'oggetto:

1º) di procedere alla rinnovazione del Consiglio, quando occorra a norma dell'articolo 31;

2º) di discutere ed approvare il conto consuntivo dell'anno precedente ed il bilancio preventivo del nuovo anno;

3º) di discutere intorno agli altri oggetti messi all'ordine del giorno.

« Le Assemblee straordinarie hanno luogo ogni volta che il presidente o il Consiglio lo reputano conveniente per deliberare intorno ad oggetto che interessi direttamente il collegio.

« Possono anche aver luogo su domanda sottoscritta da almeno un quarto degli iscritti e presentata al Consiglio dell'ordine con la precisa specificazione dell'oggetto, il quale deve riguardare esclusivamente un interesse diretto del Collegio ».

(È approvato).

#### Art. 43.

« Le Assemblee generali sono valide in prima convocazione, se interviene un terzo dei componenti il Collegio; in seconda convo-

cazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

« Le due convocazioni possono aver luogo anche con unico avviso, a distanza non minore di tre giorni l'una dall'altra ».

(È approvato).

### TITOLO VI.

#### DEL CONSIGLIO SUPERIORE FORENSE.

##### Art. 44.

« Il Consiglio superiore forense è composto di trenta membri, di cui quindici eletti, con le norme che saranno stabilite dal regolamento, dai Consigli dell'ordine degli avvocati e dei procuratori del Regno tra gli avvocati iscritti nell'albo speciale, di cui all'articolo 19, e quindici nominati, pure tra gli avvocati iscritti nell'albo speciale, con decreto Reale, su proposta del ministro della giustizia. Nella votazione per la nomina dei membri elettivi i Consigli dispongono di un numero di voti proporzionale al numero degli iscritti. Non si può far parte contemporaneamente del Consiglio superiore e di un Consiglio locale; in mancanza di opzione nei dieci giorni consecutivi all'elezione si presume la rinuncia all'ufficio di membro del Consiglio locale ».

La Commissione propone un articolo sostitutivo così formulato:

« Il Consiglio superiore forense è composto di venticinque membri dei quali sedici eletti, uno per ciascuno dei distretti di Corte d'appello del Regno, tra gli avvocati iscritti nell'albo speciale di cui all'articolo 19, in seguito a votazione dei Consigli del distretto, e nove nominati, pure tra gli avvocati iscritti nell'albo speciale, con decreto Reale, su proposta del ministro della giustizia.

« Non si può far parte contemporaneamente del Consiglio superiore e di un Consiglio locale; in mancanza di opzione nei dieci giorni consecutivi all'elezione si presume la rinuncia all'ufficio di membro del Consiglio locale ».

L'onorevole ministro della giustizia accetta il testo della Commissione ?

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Non devo fare altro che riferirmi a quello che ho detto nel mio breve discorso in sede di discussione generale. Il Consiglio superiore forense è l'unico accenno di una ingerenza dello Stato nella disciplina